Decadenza dal concordatocon l'errore sugli Isa oltre il 30%

Giorgio Gavelli

Eventuali errori nella compilazione dei modelli Isa 2023 (anche a seguito dell'accertamento su elementi reddituali o di uno spontaneo ravvedimento del contribuente) possono comportare la decadenza dal concordato preventivo biennale (Cpb) se l'effetto sulla proposta accettata supera il 30 per cento. È questo il contenuto di alcune risposte rese dall'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2025, che portano alle estreme conseguenze l'intreccio tra le diverse cause di decadenza previste per i soggetti Isa dall'articolo 22 del Dlgs 13/2024 (e richiamate, in quanto compatibili, dall'articolo 33 per i forfettari).

La norma in questione individua tra le cause di decadenza dal concordato:

l'intervenuto accertamento, per i periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, di attività non dichiarate, ovvero l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;

la modifica o l'integrazione della dichiarazione per opera del contribuente, con evidenza di dati e informazioni che determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta (Vpn) rispetto a quelli (attualmente il riferimento è il 2023) in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato (senza limiti di importo, ma la circolare 18/E ha ritenuto ragionevole ricollegare anche questa situazione alla soglia del 30% del reddito/Vpn);

l'accertamento, per i periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, di «altre violazioni di non lieve entità», tra cui spicca la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini Isa, in misura tale da determinare un minor reddito o Vpn oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento (fattispecie sanabile con ravvedimento).

Nel corso di Telefisco è stato sottoposto alle Entrate, in primo luogo, il caso in cui, in sede di verifica sul periodo d'imposta 2023, emerga una infedeltà dichiarativa tale da non superare la soglia del 30% dei ricavi, ma che, ove riflessa sui dati contabili Isa, avrebbe determinato una proposta concordataria (sul reddito/Vap) maggiore di oltre il 30% di quella accettata dal contribuente. L'Agenzia, nella risposta, sostiene la decadenza, in quanto concorrerebbero al ricalcolo degli Isa (ai fini del superamento della soglia) tanto i dati strutturali Isa quanto quelli meramente contabili. Si tratta di una lettura molto rigida e negativa per le sorti (anche future) del concordato. C'era, infatti, la convinzione che a influire sulla decadenza fosse solamente l'errata indicazione dei dati Isa in sé considerati, non quelli derivanti da un ricalcolo degli elementi contabili operato post accertamento dall'Ufficio, e

quindi con variabili che il contribuente non poteva preconizzare al momento dell'accettazione della proposta. Se si è errata la competenza di un costo, il suo effetto – ai fini della decadenza dal concordato - dovrebbe misurarsi solo sull'infedeltà della dichiarazione e non estendersi a quella che sarebbe stata la proposta se gli Isa fossero stati compilati considerando correttamente tale costo. Senza considerare (ma questo vale in tutte le situazioni) che l'accertamento potrebbe essere annullato dal giudice tributario, determinando una seconda contestazione sull'effettività della decadenza.

L'altra situazione esaminata dall'Agenzia è quella della correzione spontanea del contribuente sui dati Isa 2023, con ravvedimento operoso delle conseguenze reddituali. Secondo le Entrate, nonostante l'errata compilazione degli Isa ai fini della decadenza sia ravvedibile (articolo 22, comma 3, del decreto), ciò non toglie che una dichiarazione integrativa che porti a superare la soglia del 30% quale differenziale tra reddito e Vpn concordati e quelli corretti (articolo 22, comma 1, lettera b) comporti, anche in questo caso, la decadenza.

In buona sostanza, la corretta compilazione della dichiarazione 2023 si presenta fondamentale (anche oltre a quello che era intuibile) ai fini della "resistenza" dell'adesione al concordato, pure qualora sia il contribuente stesso ad intervenire per correggerla (non limitandosi, a quanto si comprende, al solo dato Isa). Il «basso livello di rischio» riconosciuto ai soggetti concordatari dalla stessa Guardia di Finanza nel corso di Telefisco può indurre ad evitare interventi modificativi dall'esito incerto. Resta il dubbio di quali siano concretamente le conseguenze di dichiarazioni corrette ma con errori limitati al dato indicato al rigo P04 e (di conseguenza al rigo P06) del modello Isa, che, derivando da calcoli non semplici, incide direttamente sulla proposta accettata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA